

Le patologie della cartella clinica: rischi e censure in ambito medico-legale

Appare utile continuare una riflessione sulla cartella clinica.

Quali sono gli errori più comunemente commessi nella gestione della documentazione clinica? A quali rischi giuridici è esposto il chirurgo, quali addebiti di responsabilità possono essergli mossi per non aver documentato correttamente la propria attività?

Trattando brevemente delle patologie che più di frequente affliggono la cartella clinica e i rischi connessi alla carente/errata compilazione rammentiamo:

- 1) il medico che forma (in tutto o in parte) la cartella clinica per il diritto è un pubblico ufficiale;
- 2) la cartella clinica è un "atto pubblico" e cioè un atto redatto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, diretto a provare il compimento di attività svolte dallo stesso o da terzi in sua presenza, ovvero redatto al fine di documentare la regolarità degli adempimenti ai quali è obbligato o circostanze di fatto cadute sotto la sua percezione diretta o comunque ricollegabili a tali adempimenti (definizione della Corte di Cassazione);
- 3) il medico, nell'attività di compilazione della cartella clinica, può commettere i reati di falso propri dei pubblici ufficiali e puniti a titolo di dolo;
- 4) il medico, oltre al dovere generale di protezione della salute del paziente, ha pure un dovere specifico di corretta tenuta della cartella clinica e pertanto la violazione di tale dovere gli può comportare addebiti anche penalmente rilevanti.

Per fornire un elenco esemplificativo e non esaustivo delle "patologie" della cartella clinica si ravvisa:

mancata riconoscibilità delle annotazioni a causa di grafia illeggibile;

sottoscrizione con sigla di altro soggetto;

mancata contestualità dell'annotazione al verificarsi della visita, trattamenti o prescrizioni;

modifica delle annotazioni pregresse;

soppressione o sostituzione di parti o di dati della cartella;

discordanza tra diario infermieristico e cartella medica;

falsità delle annotazioni;

narrazione fittizia di un intervento chirurgico o trattamento;

mancata menzione di un evento in cartella;

mancata annotazione di un esame in cartella;

falsificazione di un esame ;

volontaria omissione di elementi determinanti, aggiunte, cancellazioni, abrasioni.

Ricordiamo i possibili reati: art. 476 cp “falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici”.

Il pubblico ufficiale che nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte un atto falso o altera un atto vero è punito con la reclusione da uno a sei anni;

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

Art. 479 cp “Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici”.

Il pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'art. 476 cp.

Trattando la differenza tra falso materiale e falso ideologico si evidenzia che è diverso l'oggetto sul quale cade la falsificazione: nel falso materiale i documenti vengono falsificati nella loro **essenza materiale**: c'è una manomissione fisica del documento successivo rispetto alla sua formazione; nel falso ideologico i documenti vengono alterati nel loro **contenuto**. Il fatto fissato nel documento non coincide con la realtà. Può trattarsi di un documento in cui non vi è stato alcun tipo di alterazione materiale ma nel quale manca la corrispondenza tra la situazione di fatto che il documento ha come scopo essenziale di rappresentare e quella che il documento in concreto rappresenta.

Quanto alla natura della cartella clinica, si rammenta che al medico che opera nell'ambito o per conto di una **struttura pubblica** (ASL, azienda ospedaliera e struttura accreditata) è riconosciuta la qualifica di **pubblico ufficiale**, in quanto concorre a formare e a manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione in materia di assistenza sanitaria, esercitando in sua vece poteri autoritativi e certificativi;

La cartella clinica sia su supporto cartaceo, sia su supporto informatico è considerata "atto

pubblico".

Il falso è un reato "proprio" e come tale può essere realizzato solamente da soggetti dotati di particolari qualifiche soggettive. Con riferimento al falso materiale e ideologico in atto pubblico, si richiede in capo a colui che ne è autore la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale.

Il falso materiale esclude la genuinità di un documento. E' la formazione (totale o parziale) di un atto falso: si crea un atto prima inesistente. L'atto è falso perchè il pubblico ufficiale lo redige quando invece dovrebbe astenersi o viene "alterato", cioè modificato un documento genuino preesistente,apportando modifiche dopo che è stato formato.

Si ha quindi "falso materiale" quando il medico, pubblico ufficiale, redige un documento e invece dovrebbe astenersi o quando ad un documento, successivamente alla sua redazione da parte di chi appare esserne l'autore, vengono apportate modificazioni.

Il falso ideologico in atto pubblico ha il preciso fine di tutelare un interesse generale della collettività. Non viene tutelato l'affidamento dell'immediato destinatario dell'atto ma si protegge la **fiducia** che la generalità dei consociati **ripone negli atti pubblici** e, più nello specifico, la **garanzia della veridicità** degli atti stessi. Ciò a cui ha mirato il legislatore è preservare la genuinità e veridicità dell'atto compiuto da un soggetto qualificato quale è il pubblico ufficiale.

Si ha falsità ideologica quando il pubblico ufficiale (il medico) che, formando un atto (quale la documentazione sanitaria) "attesta falsamente che un atto è stato da lui compiuto, o è avvenuto alla sua presenza o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute" oppure "attesta falsamente fatti dei quali" il documento "è destinato a provare la verità".

Avv. Vania Cirese

Responsabile ufficio legale ACOI